

La malattia sospende le ferie solo se impedisce il riposo

L'idoneità all'interruzione va valutata caso per caso in relazione a quanto lo stato morboso abbia inciso sulla vita sociale e individuale

/ Daniele SILVESTRO

L'art. 36 della Costituzione sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore alle ferie annuali, il cui scopo è di garantire il recupero psico-fisico e la partecipazione alla vita familiare e sociale. Un lavoratore che si ammala durante le ferie può chiedere la loro **sospensione** e riprendere la fruizione in un momento successivo.

Si è arrivati a tale conclusione grazie alle pronunce della Corte Costituzionale ed in particolare con la sentenza n. 616/1987: i giudici dichiararono **illegittimo** parte dell'art. 2109 c.c. che non prevedeva la possibilità di sospendere le ferie in caso di malattia. Secondo la Consulta, ad essere violati erano sia l'art. 36 Cost. (il lavoratore non avrebbe un periodo congruo per il recupero psico-fisico e la partecipazione alla vita sociale), sia l'art. 3 Cost. (per la disparità di trattamento che si verificava tra i lavoratori privati, che non godevano della sospensione delle ferie, e i lavoratori pubblici, che invece ne usufruivano).

Un'ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale ha chiarito che la sospensione delle ferie in caso di malattia **non è automatica**, ma possono esserci delle eccezioni: bisogna tener conto della specificità dello stato morboso e delle cure previste (sentenza n. 297/1990). Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, al fine di evitare abusi da parte dei lavoratori, ha mitigato la portata della tesi della Corte Costituzionale, dettando le linee guida e ribadendo il principio secondo cui la sospensione del periodo di ferie non è assoluta e automatica, ma occorre accertare di volta in volta se lo stato di malattia del lavoratore possa essere ritenuto incompatibile con la funzione del periodo feriale.

L'INPS ha successivamente recepito la sentenza della Corte di Cassazione, con la circolare n. 109 del 17 maggio 1999. L'idoneità della malattia ad interrompere le ferie va valutato **caso per caso** in relazione al danno biologico, cioè quanto lo stato morboso abbia inciso sulla vita sociale ed individuale del lavoratore.

L'INPS afferma che le ferie possono essere interrotte qualora risulti: un'**incapacità temporanea assoluta** a svolgere qualsiasi attività (ad esempio elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi ecc.); un'**incapacità temporanea assoluta** al lavoro specifico tale da impedire il pieno recupero delle energie psico-fisiche e da non permettere la consueta attività di svago e riposo.

Non è invece prevista la sospensione qualora l'evento

di malattia abbia **riflessi marginali** sul recupero delle energie e sulla partecipazione alla vita sociale (ad esempio cefalea, stress psicofisico, sindrome ansiosa depressiva relativa all'ambiente di lavoro, patologie che spesso trovano nelle attività ricreative un valido aiuto per la guarigione). Alcuni CCNL inoltre riconoscono la sospensione delle ferie solo in caso di ricovero ospedaliero o malattia con prognosi di almeno 7 giorni di calendario (art. 2, Sezione Quarta, Titolo VI del CCNL Metalmeccanici Industria).

Niente sospensione se la malattia ha riflessi marginali sul recupero

In merito, si segnala un'ulteriore possibilità: in caso di **ricovero del figlio**, e per tutto il periodo, su richiesta del genitore, è possibile sospendere la fruizione delle ferie (art. 47 del DLgs. 151/2001).

Il lavoratore in tali casi avrà l'obbligo di: comunicare lo stato di malattia al proprio datore di lavoro, sottoporsi a visita medica per il rilascio del certificato, indicare il luogo di reperibilità, farsi trovare a disposizione per eventuale visita di controllo.

Il datore avrà invece la facoltà di inviare una **visita di controllo** tramite i medici dell'INPS o delle ASL, sottolineando nella richiesta che si tratta di lavoratore ammalatosi durante un periodo di ferie, per il quale è richiesto di accertare le condizioni per l'interruzione delle ferie stesse.

Sempre secondo l'INPS, la **data di sospensione** delle ferie coincide con il giorno di ricevimento da parte del datore di lavoro della comunicazione dello stato di malattia, che normalmente è effettuata tramite l'invio del certificato medico (ma è possibile comunicare anche per via telefonica, fax, a cui fa seguito l'invio del certificato).

Il datore dovrà comunicare all'INPS la data di ricezione della comunicazione di malattia, sospendere le ferie, riconoscere nel cedolino l'indennità di malattia a carico dell'INPS a partire dal 4° giorno (i primi 3 sono di carenza), integrandola secondo le disposizioni dei vari CCNL. Il lavoratore che si è ammalato durante le ferie mantiene comunque il diritto ad usufruire di un **ulteriore** periodo di riposo da godere in un momento successivo, in accordo con il datore, la cui durata deve essere equivalente a quella della malattia (Corte di Giustizia Ue C-78/11).